

## **Principali argomenti UPD 16.2023 del 23/10/2023**

### **GESTIONE DEL PERSONALE**

Messaggio INPS n. 2821 del 28/7/2023 – Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità .....	14
Assunzione dal 2023 di apprendisti primo livello .....	22
Inserimento veloce e guidato qualifica .....	28
Nuova vista su Tabella qualifiche e Gestione dei “Preferiti” .....	32

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021) .....</b>	<b>52</b>
--	-----------

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 .....</b>	<b>53</b>
---	-----------

<b>CONTENUTI PROSSIMI RILASCI .....</b>	<b>56</b>
---	-----------

## SOMMARIO

<b>VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....</b>	<b>4</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>4</b>
<b>ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.70 Upd. 16.2023 .....</b>	<b>5</b>
Aggiornamenti AUTOMATICI .....	5
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell’utente.....	6
Fondo di Solidarietà – Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.Lgs n. 148/2015 .....	7
Messaggio INPS n. 2821 del 28/7/2023 – Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità.....	14
Assunzione dal 2023 di apprendisti primo livello.....	22
Inserimento veloce e guidato qualifica.....	28
Nuova vista su Tabella qualifiche e Gestione dei “Preferiti” .....	32
Interventi vari .....	40
<b>GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.70 Upd. 16.2023 .....</b>	<b>43</b>
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell’utente.....	43
<b>GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.70 Upd. 16.2023 .....</b>	<b>46</b>
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell’utente.....	46
Riforma Sportivi.....	47
Interventi vari .....	48
<b>MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.70 Upd. 16.2023.....</b>	<b>49</b>
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell’utente.....	49
Versione 4.20.2 Allegato al documento tecnico UniEMens .....	50
Interventi vari .....	51
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021).....</b>	<b>52</b>
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA’ 2023 .....</b>	<b>53</b>



CONTENUTI PROSSIMI RILASCI .....	56
----------------------------------	----

## VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo base	03.13.70	03.13.50
Gestione del Personale	01.44.70	01.44.60
Presenze/Libro unico per aziende	01.44.70	01.44.60
Cassa Edile	01.44.70	01.44.60
Gestione Parasubordinati	01.44.70	01.44.60
Mensilizzazione telematica	01.35.70	01.35.60

**Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20262316A del 23/10/2023**

## AVVERTENZE

Prima di scaricare i moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi.

L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione “**Aggiornamenti – Versioni Precedenti**” disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento.

## ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

### GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.70 Upd. 16.2023

#### Aggiornamenti AUTOMATICI

Con l'upd versione 01.42.20, si è iniziata un'attività di rivisitazione degli aggiornamenti tabellari/adeguamento archivi. Tale attività, gradualmente, porterà ad una completa eliminazione dei lavori di aggiornamento tabellari manuali e ridurrà l'impatto dell'adeguamento archivi, lavori che, ad oggi, obbligatoriamente vanno eseguiti dall'utente.

Gli aggiornamenti, saranno automaticamente eseguiti, entrando nel menù Gestione del personale, dopo aver installato l'upd.

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti automatici:

Manutenzione	Motivazione
Tabella Causali	<b>Inserite le seguenti causali:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>10618 - Rest.congedo parent.30%;</b></li><li>• <b>10619 - Cong.congedo parent.80%.</b></li><li>• <b>10620 - Contrib Contrattuale PREVEDI;</b></li><li>• <b>10621 - Contrib.Contrattuale PREVEDI.</b></li></ul>
Tabella codici DM10	<b>Inseriti i codici L577 e L578;</b>
Tabella fondi di solidarietà	<b>Inserite automaticamente le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>10005 - SOLIMARE da 10/2023;</b></li><li>• <b>10006 - Trasporto Pubblico da 10/2023;</b></li><li>• <b>10017 - Bolzano-Alto Adige da 10/2023;</b></li><li>• <b>10025 - Bolzano-Alto Adige &lt;=5 dip.da 10/2023;</b></li><li>• <b>10026 - Bolzano-Alto Adige &gt;5 dip. da 10/2023.</b></li></ul>
Tabella indici ISTAT	<b>Inserita per il mese di Settembre 2023, la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2022 pari a (1,822970%);</b>
Tabella qualifiche	<b>Inserite automaticamente le qualifiche dal codice 11072 al codice 11141 con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato primo livello in base al Messaggio INPS n.3618/2023.</b>

Le tabelle aggiornate visualizzeranno anche la versione di aggiornamento che corrisponde a 01.44.70.

## Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

### Aggiornamento tabelle PAG

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella fondi di solidarietà	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 - SOLIMARE+FIS&lt;=5 dipendenti fino a 9/2023;</li><li>• 6 - Trasp.Pubblico + FIS&lt;=5 dip.fino 9/2023;</li><li>• 14 - Bolzano-Alto Adige &gt;5 dip. fino a 9/2023;</li></ul>
Tabella sviluppo fondi	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 23/5 – ARCO - Lapidei ed inerti lav.ante 28/4/93;</li><li>• 23/6 – ARCO - Lapidei ed inerti lav.succ.28/4/93;</li><li>• 27/1 - CONCRETO iscritti al 28/04/1993;</li><li>• 27/2 - CONCRETO iscritti dopo il 28/04/1993;</li></ul>
Tabella Enti bilaterali	<b>Inserita la tabella 80 - EBIT LAZIO.</b>

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



#### **Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***



## **Fondo di Solidarietà – Adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del D.Lgs n. 148/2015**

### **Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 8/8/2023**

#### **Messaggio INPS n. 3378 del 27/9/2023**

Con le disposizioni in oggetto, i datori di lavoro del settore marittimo in argomento, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo SOLIMARE e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l'obbligo contributivo verso l'Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

#### **Messaggio INPS n. 3548 del 10/10/2023**

Anche i datori di lavoro delle aziende, che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati, saranno tenuti a versare al Fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l'obbligo contributivo verso l'Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

#### **Messaggio INPS n. 3641 del 18/10/2023**

L'articolo 2 del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 dispone che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo, i datori di lavoro privati appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Di conseguenza, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigore del precedente decreto interministeriale 20 dicembre 2016, n. 98187) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare al medesimo Fondo, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento le domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

Le prestazioni del Fondo vengono estese anche ai lavoratori a domicilio e a coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo, è richiesta l'anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

Inoltre, rispetto alle modalità di finanziamento del Fondo in oggetto, il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell'ammontare dell'aliquota ordinaria di contribuzione, declinata secondo il relativo requisito dimensionale del datore di lavoro, calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

Sulla base di quanto esposto, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Dalla mensilità di competenza ottobre 2023, pertanto, i datori di lavoro, come sopra individuati e che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l'obbligo contributivo verso l'Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell'imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

In pratica, con circolare n.76 del 30/6/2022, l'INPS ha ribadito che i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà.

Viene quindi innovato, sotto il profilo del requisito dimensionale, l'ambito di applicazione della disciplina dei Fondi di solidarietà, rispetto al precedente sistema. In precedenza, infatti, l'obbligatorietà era prescritta per i datori di lavoro con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre di riferimento.

Pertanto, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° Gennaio 2022, che prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, sono stati costretti ad adeguarsi entro il 31 Dicembre 2022 alla previsione di legge che ha disposto,





ribadiamo, l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Il termine perentorio del 31 Dicembre 2022 è stato allungato al 30 Giugno 2023 dal decreto Mille proroghe.

In caso di mancato adeguamento da parte dei Fondi, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° Gennaio 2023, sono rientrati nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e, a tale fondo, hanno versato la relativa contribuzione.

I fondi di solidarietà interessati da quanto sopra sono i seguenti:

- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;
- Fondo SOLIMARE;
- Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Con messaggio INPS n. 3378/2023, i datori di lavoro del settore marittimo con soglia dimensionale minore di 5 dipendenti, che fino a Settembre 2023, hanno versato al FIS la relativa contribuzione, da **Ottobre 2023** dovranno versare al fondo SOLIMARE il contributo ordinario pari a 0,30% (0,20 c/azienda e 0,10 c/lavoratore).

Con messaggio INPS n. 3548/2023, le aziende di trasporto, sia pubbliche che private con soglia dimensionale minore di 5 dipendenti, che fino a Settembre 2023, hanno versato al FIS la relativa contribuzione, da **Ottobre 2023** dovranno versare al fondo Trasporto Pubblico il contributo ordinario pari a 0,50% (0,33 c/azienda e 0,17 c/lavoratore).

Con messaggio INPS n. 3641/2023, le aziende di settore con soglia dimensionale minore di 5 dipendenti, che fino a Settembre 2023, hanno versato al FIS la relativa contribuzione, da **Ottobre 2023** dovranno versare al fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige il contributo ordinario pari a 0,50% (0,33 c/azienda e 0,17 c/lavoratore). Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità



di competenza **Ottobre 2023**, sarà dello 0,80% dell'imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Di seguito le implementazioni apportate:

### Fondo di Solidarietà SOLIMARE

**Aggiornamento automatico tabella fondi solidarietà**

Inserita automaticamente la tabella *blindata 10005 – SOLIMARE da 10/2023*;

La tabella, già preesistente, è stata modificata deselezionando la casella “**Verifica requisito dimensionale**”, di conseguenza, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza nel semestre precedente (soglia dimensionale), dal mese di Ottobre 2023, saranno applicate sempre le aliquote dello 0,30% Totale e 0,10% c/Lavoratore.

Gli utenti che utilizzano già detta tabella, NON dovranno operare alcuna modifica e potranno elaborare normalmente le buste da Ottobre 2023 in poi.

Gli utenti che avessero la necessità di rielaborare le buste fino a Settembre 2023 dovranno utilizzare, in luogo della tabella 10005, la tabella con codice 5, già predisposta per il versamento al FIS con soglia dimensionale minore/uguale a 5 dipendenti;

**Aggiornamento manuale tabella fondi solidarietà**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

**Fondi solidarietà**

E' stata inserita la tabella 5 - *SOLIMARE+FIS<=5 dipendenti fino a 9/2023*.

La tabella è stata modificata nella sola descrizione, mantenendo la verifica della soglia dimensionale con versamento al FIS se la soglia risulta essere minore/uguale a 5 dipendenti.

Come già detto, la tabella 5 - *SOLIMARE+FIS<=5 dipendenti fino*



a 9/2023 dovrà essere utilizzata fino a Settembre 2023.

Da Ottobre 2023, indipendentemente dalla soglia dimensionale, la contribuzione da versare si attesta allo 0,30% Totale e 0,10% c/Lavoratore.

Di conseguenza, gli utenti che utilizzano la tabella 5, dovranno, prima di elaborare le buste del mese di Ottobre 2023, cambiare detta tabella all'interno della Posizione INPS o nei Parametri azienda indicando la tabella *10005 – SOLIMARE da 10/2023*;

### Fondo di Solidarietà Trasporto Pubblico

**Aggiornamento automatico tabella fondi solidarietà**

Inserita automaticamente la tabella blindata *10006 – Trasporto Pubblico da 10/2023*;

La tabella, già preesistente, è stata modificata deselectando la casella “**Verifica requisito dimensionale**”, di conseguenza, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza nel semestre precedente (soglia dimensionale), dal mese di Ottobre 2023, saranno applicate sempre le aliquote dello 0,50% Totale e 0,17% c/Lavoratore.

Gli utenti che utilizzano già detta tabella, NON dovranno operare alcuna modifica e potranno elaborare normalmente le buste da Ottobre 2023 in poi.

Gli utenti che avessero la necessità di rielaborare le buste fino a Settembre 2023 dovranno utilizzare, in luogo della tabella 10006, la tabella con codice 6, già predisposta per il versamento al FIS con soglia dimensionale minore/uguale a 5 dipendenti;

**Aggiornamento manuale tabella fondi solidarietà**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

**Fondi solidarietà**

E' stata inserita la tabella 6 - *Trasp.Pubblico + FIS<=5 dip.fino 9/2023*.



La tabella è stata modificata nella sola descrizione, mantenendo la verifica della soglia dimensionale con versamento al FIS se la soglia risulta essere minore/uguale a 5 dipendenti.

Come già detto, la tabella 6 - *Trasp.Pubblico + FIS* ≤ 5 dip. fino 9/2023 dovrà essere utilizzata fino a Settembre 2023.

Da Ottobre 2023, indipendentemente dalla soglia dimensionale, la contribuzione da versare si attesta allo 0,50% Totale e 0,17% c/Lavoratore.

Di conseguenza, gli utenti che utilizzano la tabella 6, dovranno, prima di elaborare le buste del mese di Ottobre 2023, cambiare detta tabella all'interno della Posizione INPS o nei Parametri azienda indicando la tabella blindata 10006 – *Trasporto Pubblico da 10/2023*;

## Fondo di Solidarietà provincia autonoma Bolzano – Alto Adige

### Aggiornamento automatico tabella fondi solidarietà

Inserite automaticamente le seguenti tabelle blindate:

- 10017 - *Bolzano-Alto Adige da 10/2023*;
- 10025 - *Bolzano-Alto Adige* ≤ 5 dip. da 10/2023;
- 10026 - *Bolzano-Alto Adige* > 5 dip. da 10/2023.

La tabella 10017 è stata modificata nella sola descrizione, mantenendo la verifica del numero dei lavoratori in forza nel semestre precedente (soglia dimensionale). In base a tale soglia, infatti, da Ottobre 2023 saranno applicate le seguenti aliquote:

- Da 0 a 5 dipendenti, 0,50% Totale e 0,1167% c/Lavoratore;
- Da 5,1 dipendenti in poi, 0,80% Totale e 0,267% c/Lavoratore;

Gli utenti che utilizzano già la tabella 10017, NON dovranno operare alcuna modifica e potranno elaborare normalmente le buste da Ottobre 2023 in poi.

Gli utenti che avessero la necessità di rielaborare le buste fino a Settembre 2023 dovranno utilizzare, in luogo delle suddette tabelle, le seguenti:

- Da 0 a 5 dipendenti, tabella 10022 - *FIS-Mancato adeguamento*



*(almeno un dip.)*

- Da 5,1 dipendenti in poi, tabella 14 - Bolzano-Alto Adige >5 dip. fino a 9/2023;

**Aggiornamento  
manuale tabella  
fondi  
solidarietà**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamenti

Tabelle

**Fondi solidarietà**

E' stata inserita la tabella 14 - Bolzano-Alto Adige >5 dip. fino a 9/2023.

Gli utenti che avessero la necessità di rielaborare le buste fino a Settembre 2023 dovranno utilizzare le seguenti tabelle:

- Da 0 a 5 dipendenti, 10022 - FIS-Mancato adeguamento (almeno un dip.);
- Da 5,1 dipendenti in poi, 14 - Bolzano-Alto Adige >5 dip. fino a 9/2023.

## Messaggio INPS n. 2821 del 28/7/2023 – Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità

In data 26/7/2023 è stato pubblicato il messaggio INPS n.2788.

In data 28/7/2023 è stato pubblicato il messaggio in oggetto che annulla e sostituisce il messaggio n.2788.

Con il messaggio INPS n. 2821, l'Istituto fornisce precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEMens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

Di seguito si riportano le implementazioni rimandate dai precedenti upd all'attuale:

### Casistiche

Nel caso di eventi per i quali è necessario comunicare in luogo del codice fiscale la data di inizio del congedo fruito precedentemente alla data presunta del parto (MA1 e PF1) nell'elemento

<EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere indicata la data in formato AAAA-MM-GG e <TipoInfoAggEvento> con il nuovo valore "DT".

Con specifico riferimento al mese di nascita del figlio l'elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> deve essere compilato come segue:

- nei giorni precedenti la data di nascita con la data di inizio congedo e <TipoInfoAggEvento> con il valore "DT";
- dal giorno di nascita fino a fine mese con il codice fiscale del figlio e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

### Con la procedura:

Rientrando in busta paga, dopo l'inserimento sul foglio presenze, dell'evento di congedo di maternità e paternità di seguito riportato:

Congedo di maternità e paternità (maternità obbligatoria)		
Evento	Descrizione	Tipo evento UniEMens
2	Astensione obbligatoria per maternità	MA1

Sarà attivata la consueta pagina nella quale specificare il **"Codice fiscale figlio"**:

Inserimento dati del figlio

Indicare il codice fiscale del bambino per cui si usufruisce della maternità, ai fini del riporto in uniemens.

Codice fiscale figlio

In caso di fruizione precedente la nascita del figlio indicare la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo.

Data inizio fruizione

OKAnnulla






Nella stessa pagina è stato inserito il campo **“Data inizio fruizione”**.

Se il congedo di maternità e paternità è fruito per un figlio già nato, l’utente dovrà specificare il relativo codice fiscale in corrispondenza del campo **“Codice fiscale figlio”**.

Se il congedo di maternità e paternità è fruito per un figlio non ancora nato, l’utente dovrà specificare la data di fruizione in corrispondenza del campo **“Data inizio fruizione”**.

In quest’ultima ipotesi, ricordiamo che, in caso di fruizione frazionata (ad esempio, a Maggio/2023 e a Giugno/2023), occorre indicare il primo giorno di utilizzo. Nell'esempio sopra, per il congedo fruito a Giugno/2023 occorre indicare il primo giorno di Maggio/2023.

Senza gestione presenze, il campo **“Data inizio fruizione”** dovrà essere valorizzato direttamente all’interno dell’omonimo campo presente all’interno del prospetto c/INPS:




In UniEMens, all’interno della sezione del Calendario giornaliero, in corrispondenza di ciascuno dei giorni

interessati dal congedo di maternità e paternità, se compilato il campo “**Codice fiscale figlio**”, sarà riportato il codice fiscale del figlio in corrispondenza del tag <InfoAggEvento> con attributo CF. Se compilato il campo “**Data inizio fruizione**” sarà riportato la data di fruizione nel tag <InfoAggEvento> con attributo DT.

Se compilati contemporaneamente entrambi i campi “**Codice fiscale figlio**” e “**Data inizio fruizione**”, la procedura ricostruirà, tramite il codice fiscale del figlio, la relativa data di nascita e solo se ricade nel mese di calcolo della denuncia, tutti i giorni precedenti la data di nascita saranno abbinati alla data di fruizione, mentre le giornate, a partire dalla data di nascita del figlio, saranno identificate dal “**Codice fiscale figlio**”.

Si segnala, infine, che si è preferito mantenere la precedente funzionalità presente su UniEMens in presenza *del codice MA1*.

*In pratica*, tramite la presenza del pulsante *Assegna identificativo*, sotto evidenziato:



The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing a tree view of options like 'Dati mittente', 'Dati azienda', 'Dati retributivi', etc. The main area has a tabbed interface with 'Visualizza presenze (CTRL+F9)' and 'Assegna identificativo (ALT+F9)' tabs. The 'Assegna identificativo' tab is active and highlighted with a red box. Below the tabs is a table with columns: Prog., Giorno, Lev., Copertura, Cod.1, Ore 1, Tipo 1, Id. 1, and Cod.2. The table contains data for days 1 through 6, with 'Cod.1' consistently set to 'MA1'.

Prog.	Giorno	Lev.	Copertura	Cod.1	Ore 1	Tipo 1	Id. 1	Cod.2
1	Martedì	<input type="checkbox"/>	2	MA1		D	2023-08-05	
2	Mercoledì	<input type="checkbox"/>	2	MA1		D	2023-08-05	
3	Giovedì	<input type="checkbox"/>	2	MA1		D	2023-08-05	
4	Venerdì	<input type="checkbox"/>	2	MA1		D	2023-08-05	
31	5 Sabato	<input type="checkbox"/>	2	MA1		D	2023-08-05	
6	Domenica	<input type="checkbox"/>						

Si attiverà la pagina sotto riportata, nella quale, in corrispondenza del campo “**Data inizio congedo**”, l’utente dovrà indicare la data nel formato AAAA-



MM-GG (es. 2023-08-28).

In presenza del codice MA1 indicare l'eventuale data di inizio del congedo fruito precedentemente alla data presunta del parto.

La data inserita (nel formato AAAA-MM-GG) sostituirà il codice fiscale presente nei giorni selezionati.

☒ Assegn. identificativo ☐ Assegn. identificativo non consecutivo

Data inizio congedo

Dal giorno  /  /  Al giorno  /  /

Alla conferma della pagina, su ciascuno dei giorni indicati, in luogo del codice fiscale, sarà riportata la data inserita;

Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell'80%.

Devono, pertanto, essere valorizzati i seguenti elementi all'interno di  
<InfoAggcausaliContrib>  
<DenunciaIndividuale>:

Per la restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell'elemento:

- <CodiceCausale> indicare il codice di nuova istituzione "M047", avente il significato di "Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%";
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore N;
- <AnnoMeseRif>: indicare l'Anno e il Mese di riferimento della restituzione relativa alla prestazione fruita in misura del 30%; la competenza dell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere compresa

In presenza di un evento di congedo parentale a giorni (prospetto indennità c/INPS) indennizzato al 30% nel periodo Gennaio – Giugno 2023 **SENZA** il codice fiscale del figlio, in elaborazione della busta di **Ottobre 2023**, sarà attivata la pagina seguente, nella quale saranno elencati tutti gli eventi presenti in tale periodo per i quali occorre ricalcolare l'indennità all'80%. **Per ciascuno di questi eventi, l'utente dovrà specificare il codice fiscale del figlio cui è riferito.**

Senza indicare il codice fiscale del figlio non sarà possibile procedere al calcolo dell'80% e alla restituzione del 30% e il prospetto sarà escluso.

Nessun calcolo sarà, altresì, eseguito se il codice fiscale è riferito ad un figlio di età superiore a 6 anni (saranno



- tra gennaio e giugno 2023;
- <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo della prestazione oggetto di restituzione.

Il codice L328 deve essere valorizzato con le regole sopra individuate per il recupero dell'intera prestazione.

In caso di elemento <AnnoMeseRif> compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328.

considerati solo gli eventi precedenti al mese di compimento dei 6 anni).

In presenza di eventi di congedo parentale a ore (causali con personalizzazione CONOR) indennizzato al 30% nel periodo Gennaio – Giugno 2023, la pagina seguente NON sarà proposta. Per tali eventi, infatti è sempre stata obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del figlio:

Restituzione congedo parentale indennizzato al 30% e ricalcolo all'80%

Nel mese anno indicato sono stati riscontrati i seguenti prospetti di congedo parentale. Allo scopo di restituire il 30% dell'indennità c/Inps e ricalcolarla all'80% è indispensabile inserire il codice fiscale del figlio cui il congedo parentale è riferito. Non inserendo il codice fiscale i prospetti saranno esclusi.

Mese	Anno	Data inizio	Data fine	Codice fiscale figlio
1	2023	09/01/2023	31/01/2023	
2	2023	01/02/2023	28/02/2023	

OK Annulla

Se per il codice fiscale del figlio indicato nella suddetta pagina, nel periodo Luglio – Settembre 2023 risultano già indennizzati 30 giorni all'80%, nessun calcolo sarà eseguito. Se risultano indennizzati all'80% un numero di giorni inferiore a 30, il calcolo sarà eseguito sulla differenza (30 – giorni già indennizzati all'80%).

Il calcolo sarà eseguito solo se per il codice fiscale figlio è stata selezionata la casella **“Calcolo 80% RMG”** all'interno



della pagina *Detrazioni e carico familiare* della scheda anagrafica dipendente.


Saranno automaticamente riportate in busta paga due causali blindate, rispettivamente:

- 10618 - *Rest. congedo parent.30%*;
- 10619 - *Cong. congedo parent.80%*.

Con la causale 10618 - *Rest. congedo parent.30%*, sarà restituita l'indennità c/INPS calcolata al 30% (causale negativa).

Con la causale 10619 - *Cong. congedo parent.80%* sarà erogata l'indennità c/INPS calcolata al 80% (causale positiva).

Entrambe le causali saranno assoggettate ad imposizione fiscale.

Per entrambe le causali è possibile visionare il calcolo eseguito dalla procedura tramite l'apposita pagina che si attiva premendo il pulsante di dettaglio .

Si attiverà la seguente pagina seguente:

Restituzione congedo parentale indennizzato al 30% e ricalcolo all'80%							X	
Codice fiscale figlio	Mese	Anno	RMG	Giorni	Importo 30%	Importo 80%		
PRMNM023A01C351C	1	2023	91,67	5,25	144,38	385,00		
PRMNM023A01C351C	2	2023	80,97	10,00	242,91	647,76		
PRMNM023A01C351C	3	2023	77,64	4,44	103,51	276,02		
<b>Totali</b>				<b>19,69</b>	<b>490,80</b>	<b>1.308,78</b>		
							<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Annulla"/>	

Nella quale saranno elencati tutti gli eventi di congedo parentale a giorni e ore (prospetto indennità c/INPS e causali con personalizzazione CONOR) presenti da Gennaio a Giugno.

Per ciascuno di essi saranno riportate le seguenti informazioni:

- Il codice fiscale del figlio cui il

congedo è riferito;

- Il mese/anno della busta in cui l'evento è stato inserito;
- La RMG utilizzata per il calcolo dell'indennità;
- I Giorni indennizzati;
- L'importo da restituire al 30% ( $RMG \times Giorni \times 30\%$ );
- L'importo da erogare all'80% ( $RMG \times Giorni \times 80\%$ ).

Confermata la busta di Ottobre 2023, sulla relativa denuncia UniEMens sarà eseguito il seguente riporto all'interno della sezione Informazioni Aggiuntive:

- **Causale:** Sarà riportato il codice M047 per la restituzione dell'indennità al 30% e il codice L328 per l'importo da conguagliare all'80%;
- **Motivo:** Per entrambi i suddetti codici, sarà riportata la N fino a Marzo 2023 (fino a Marzo 2023 non vi era obbligatorietà del codice fiscale figlio). Da Aprile 2023, sarà riportato il codice fiscale del figlio, divenuto obbligatorio da Aprile 2023;
- **Anno/Mese:** Sarà riportato l'anno e il mese degli importi restituiti/da conguagliare;
- **Importo:** Per entrambi i suddetti codici, sarà riportato l'importo da restituire (M047) e l'importo da conguagliare (L328).

Entrambi i suddetti codici, hanno



valenza contributiva, di conseguenza influenzeranno il saldo della denuncia (M047 importo a debito, L328 importo a credito).

## Assunzione dal 2023 di apprendisti primo livello

### Messaggio INPS n. 3618 del 17/10/2023

#### **Premessa**

L'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022), nel rinnovare per l'anno 2022 lo sgravio contributivo per le assunzioni in apprendistato di primo livello di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) stipulati nell'anno 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

La citata agevolazione non è stata rinnovata per l'anno 2023 e, dunque, non potrà essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello a decorrere dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi secondo la disciplina di seguito illustrata.

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, occorre considerare quanto disposto dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che la *"complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"*.

Dunque, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, per il finanziamento delle gestioni previdenziali interessate, è fissata secondo le misure crescenti dell'1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e del 10% (dal 25° mese).

Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota contributiva datoriale deve essere calcolata, per i primi 24 mesi, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, mentre, a partire dal 25° mese, è ridotta al 5%, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 150/2015, non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. *ticket* di licenziamento), e sono esonerate dal

versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpI e dal contributo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari, complessivamente, all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Si evidenzia, inoltre, che la riforma introdotta dall'articolo 1, commi da 191 a 220, della legge di Bilancio 2022, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le tutele in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi (cfr. la circolare n. 76 del 30 giugno 2022).

Inoltre, come precisato dall'Istituto con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2023, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (professionalizzante e non) sono beneficiari delle integrazioni salariali agricole e, conseguentemente, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale.

Al riguardo, si ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell'industria, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240/1984 (cfr. da ultimo, la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 e il messaggio n. 2225 del 27 maggio 2022).

Si rammenta, infine, che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione (cfr. l'articolo 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e, in considerazione di quanto previsto all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Per quanto attiene all'aliquota datoriale nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, dispone, invece, che *"agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015"*.

#### **UniEMens**

Per l'esposizione nel flusso UniEMens dei dati relativi agli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, si devono utilizzare i codici Tipo Contribuzione sotto riportati:



Codice	Descrizione
Y1	Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall'assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Y2	Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall'assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
N1	Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall'assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
N2	Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall'assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
J9	Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K9	Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

Al fine di verificare la corretta esposizione nel flusso UniEMens e il corretto carico contributivo afferente ai lavoratori assunti a decorrere da gennaio 2023 con contratto di apprendistato di primo livello, l'Istituto procederà a effettuare i necessari controlli.

Si ricorda che i codici Tipo Contribuzione sopra riportati devono essere utilizzati esclusivamente con l'esposizione nel flusso UniEMens del codice Tipo Lavoratore "PA", avente il significato di "Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore", oppure "M0" (zero), avente il significato di "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo".

Gli apprendisti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015 devono essere esposti con i codici in uso <Qualifica1> "C", avente il significato di "Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio", o "D", avente il significato di "Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato".

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

In pratica, a decorrere dal 1° Gennaio 2023, per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo livello, i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, sono tenuti al versamento della seguente contribuzione:

	% Totale	% Datore di lavoro	% Apprendista
Primi 12 mesi	7,34	1,5	5,84
Dal 13° al 24° mese	8,84	3,0	5,84
Dal 25° al 36° mese	10,84	5,0	5,84



A quanto sopra, se previsto nel settore contributivo, occorre aggiungere le tutele in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero:

Settore	% CIG	% CIGS *	% CISOA
Industria (fino a 50 dip.)	1,70	0,90 (Di cui 0,30 c/apprendista)	
Industria (oltre 50 dip.)	2,0	0,90 (Di cui 0,30 c/apprendista)	
Lapidei	3,30	0,90 (Di cui 0,30 c/apprendista)	
Edilizia	4,70	0,90 (Di cui 0,30 c/apprendista)	
Beneficiari integraz. salariale agricola			1,5

\* Solo con soglia dimensionale maggiore di 15 dipendente.

## Implementazioni

**Tabella  
identificativo  
settore**

E' stata inserita la tabella *109 - Apprendisti 1^ Livello assunti dall' 1/1/2023 (Messaggio INPS n.3618/2023).*

La tabella prevede tutte le previsioni contributive di cui sopra (tranne la CISOA), va quindi utilizzata, in modo trasversale, sia per i settori che non prevedono tutele in materia di ammortizzatori sociali, sia per i settori che le prevedono (Industria, Lapidei ed Edilizia).

Modificate le tabelle:

- *129 - Cooperative agricole L. 240/1984 Apprendisti 1^,2^,3^ Liv.CIG 1,70% (<=50 dip.).* Sono stati inseriti i seguenti nuovi livelli:

10	Apprendista J9 1^ Liv. art. 32 DLgs 150/15	10	Imprese cooperative e loro consorzi inquadrati nel settore AGRICOLTURA (articolo 2 L. 240/84)
11	Apprendista Y1/N1 1^ Livello (Fino a 9 - ...)	11	OTI - Aliquota CIG/CIGS come settore INDUSTRIA
12	Apprendista Y2/N2 1^ Livello (Fino a 9 - ...)	12	
13	Apprendista J9/K9 1^ Livello (Fino a 9 - ...)	13	
14	Apprendista J0/K0 1^ Livello (Fino a 15 - ...)	14	
15	Apprendista J0/K0 1^ Livello (Oltre 15 di...)	15	

- *130 - Cooperative agricole L. 240/1984 Apprendisti 1^,2^,3^ Liv.CIG 2% (>50 dip.).* Sono stati inseriti i seguenti nuovi livelli:

1	J9 1^ Liv. art. 32 DLgs 150/15	1	Settore appartenenza
2	J0 2^ e 3^ livello	2	5 Agricoltura e Coop.Agricole/Allevamento
3	Apprendista J0/K0 1^ Livello (Oltre 15 di...)	3	CSC/CA
			CSC 5.01.XX e CA 5R

Tramite queste tabelle, relative alle cooperative e loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura ai sensi dell'articolo 2 L. 240/1984, viene gestita la particolarità di questo settore, ovvero il versamento, per i lavoratori assunti con contratto a tempo



indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, CUA, INAIL, NASPI secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell'industria.

- **136 - Apprendisti AGRICOLTURA in genere con UniEmens PosContributiva con CISOA.** Sono stati inseriti i seguenti nuovi livelli:

9	19.1° liv. art. 32 D.Lgs. 150/15 (Oltre 9)	8	
10	Apprendista Y1/N1 1° 2° e 3° liv. (Fino ...)	9	Note
11	Apprendista Y2/N2 1° 2° e 3° liv. (Fino ...)	10	Datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens PosContributiva
12	Apprendista J9/K9 1° 2° e 3° liv. (Fino ...)	11	CISOA 1,5%
13	Apprendista J0/K0 1° 2° e 3° liv. (Oltre ...)	12	

- **138 - Apprendisti AGRICOLTURA in genere con UniEmens PosAgri con CISOA.** Sono stati inseriti i seguenti nuovi livelli:

9	19.1° liv. art. 32 D.Lgs. 150/15 (Oltre 9)	8	
10	Apprendista Y1/N1 1° 2° e 3° liv. (Fino ...)	9	Note
11	Apprendista Y2/N2 1° 2° e 3° liv. (Fino ...)	10	Datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens PosAgri
12	Apprendista J9/K9 1° 2° e 3° liv. (Fino ...)	11	CISOA 1,5%
13	Apprendista J0/K0 1° 2° e 3° liv. (Oltre ...)	12	

#### Aggiornamento automatico tabella qualifiche

Inserite automaticamente tutte le qualifiche associate alle nuove tabelle/livelli di cui sopra.

Le qualifiche sono state inserite con “**Tipo contribuzione**” = Y1/N1-Y2/N2-J9/K9-J0/K0.




#### Attenzione!!

**Gli utenti che abbiano utilizzato qualifiche difforni da quanto sopra riportato dovranno, prima di elaborare le buste di Ottobre 2023, per le sole aziende con un limite dimensionale pari o inferiore a 9 dipendenti, modificare la qualifica del dipendente, utilizzando uno dei nuovi codici inseriti con il presente upd.**

#### Scheda anagrafica dipendente

In immissione/variazione della scheda anagrafica inserendo una delle qualifiche relative ai primi 24 mesi di apprendistato di primo livello, sarà attivato il messaggio sotto riportato:



Rispondendo Si, automaticamente, la procedura scriverà all'interno della pagina *Scadenziario*, le successive scadenze necessarie all'automatico cambio di qualifica nella fase di passaggio da un anno all'altro, ovvero:


Anagr. - Scadenziario					
Inserimento gruppi (Ctrl+F1)					
Descrizione	Data variaz.	Nuovo valore	Valore precedente	Busta paga	Annotazioni
Qualifica	11/06/2019	3621			Apprendista 1^ livello 2^ anno
Qualifica	11/06/2020	3029			Apprendista 1^ livello 3^ anno

Inserendo, inoltre, una delle qualifiche relative all'apprendistato di 1° livello ("**Tipo contribuzione**" = Y1/Y2/J9/J0), sarà indicato PA in corrispondenza del campo "**Tipo lavoratore**" posto all'interno della pagina *Dati per UnieMens* e A.03.08 in corrispondenza del campo "**Tipologia contratto**" posto all'interno della pagina *Dati unilav*.

Inserendo una delle qualifiche relative all'apprendistato di 1° livello ("**Tipo contribuzione**" = N1/N2/K9/K0), sarà indicato M0 in corrispondenza del campo "**Tipo lavoratore**" posto all'interno della pagina *Dati per UnieMens* e A.03.08 in corrispondenza del campo "**Tipologia contratto**" posto all'interno della pagina *Dati unilav*.

## Inserimento veloce e guidato qualifica

E' stata implementata l'interfaccia grafica della sezione *Dati inquadramento* della scheda anagrafica dipendente che, dal presente upd, sarà la seguente:



All'interno della sezione *Dati inquadramento*, allo scopo di agevolare e velocizzare la fase di ricerca ed inserimento della qualifica da utilizzare, sono stati inseriti i campi **"Identificativo settore"** e **"Requisito occupazione"**, mentre il campo **"Posizione INPS"**, in precedenza localizzato all'interno della pagina *Dati INPS*, è stato spostato in questa sezione.

Nella fattispecie, di seguito i campi interessati alle implementazioni apportate:

### Posizione INPS

Identifica la posizione INPS associata al dipendente.

Come già detto, il campo **"Posizione INPS"**, in precedenza, localizzato all'interno della pagina *Dati INPS* è stato spostato all'interno della sezione *Dati inquadramento*, allo scopo di agevolare l'inserimento dei successivi campi **"Identificativo settore"** e **"Requisito occupazionale"**.

Sarà possibile, come di consueto, ricercare la posizione INPS di riferimento tramite il tasto funzione F5 oppure inserire una nuova posizione INPS tramite il tasto funzione F8.

### Qualifica1 (Qualifica assicurativa)

Identifica la qualifica assicurativa in base alla tabella INPS di seguito riportata e riferita al campo **"Qualifica1"** di UniEMens.

Codice	Descrizione
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente (compresi i Dirigenti già iscritti all'INPDAI al 31.12.2002)
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni (fino al 31/12/2006)
4	Pulitore alle dipendenze di proprietari di fabbricati (dal 1/1/2010).
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni (fino al 31/12/2006)
5	Apprendista (dal 1/1/2007)
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia
8	Viaggiatore o piazzista
9	Dirigenti di aziende industriali assunti dall'01.01.2003 iscritti al F.P.L.D.
A	Atipica ex INPDAI
B	Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, legge 23 dicembre 2000, n. 388)
C	Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio. Messaggio n. 3028/2016.
D	Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato. Messaggio n. 3028/2016.
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
I	Lavoratori in esodo art 41 comma 5-bis D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Circ. n. 48/2021
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per i collaudi
N	Assistente di volo
P	Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all'INPGI
Q	Lavoratore con qualifica di quadro
R	Apprendista mantenuto in servizio come impiegato (art. 7 comma 9 T.U. dell'Apprendistato, circ. n. 128/2012)
S	Lavoratore autonomo dello spettacolo. (msg n.10025/2010). Convenzionalmente, per tali lavoratori, gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3> dovranno essere impostati rispettivamente a "F" e "D".
T	Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all'esodo. Circ. n. 62/2017.
U	Lavoratore autonomo sportivo professionista. Convenzionalmente, per tali lavoratori, gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3> dovranno essere impostati rispettivamente a "F" e "D".
V	Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015
W	Apprendista mantenuto in servizio come operaio (art. 7 comma 9 T.U. dell'Apprendistato, circ. n. 128/2012)
Z	Lavoratore escluso da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa L.240/84 per il quale possono essere versate le quote di pensione oppure poste a conguaglio somme a titolo di donazione sangue e midollo osseo. Il lavoratore con qualifica Z non deve essere conteggiato tra i lavoratori occupati e nella forza aziendale.

L'inserimento di uno dei codice presenti nella suddetta tabella, pur non essendo obbligatorio, permetterà di filtrare i successivi campi in base alla qualifiche assicurativa indicata. In particolare:





- Indicando 5 – *Apprendista*, in corrispondenza del successivo campo “**Identificativo settore**” saranno proposte le sole tabelle riferite ai lavoratori con qualifica di apprendista;
- Indicando D/C/W/R – *Ex Apprendista mantenuto in servizio*, in corrispondenza del successivo campo “**Identificativo settore**” saranno proposte le sole tabelle riferite ai lavoratori con qualifica di ex apprendista mantenuti in servizio;
- Indicando un codice diverso dai precedenti, in corrispondenza del successivo campo “**Identificativo settore**” saranno proposte le sole tabelle riferite ai lavoratori con qualifica di operaio/impiegato/dirigente/quadro/ecc.

### **Identificativo settore**

Identifica il settore contributivo cui fa riferimento la qualifica da utilizzare.

Sarà automaticamente valorizzato con la tabella identificativo settore indicata in corrispondenza dell’omonimo campo presente all’interno della posizione INPS specificata corrispondenza del precedente campo “**Posizione INPS**”.

Specificando una tabella identificativo settore saranno filtrare le sole qualifiche associate a tale tabella.

### **Requisito occupazione (primo campo)**

In base alla tabella Identificativo settore precedentemente indicata saranno visualizzate le relative fasce contributive in base al requisito occupazione.

Ad esempio, con “**Tabella Identificativo settore**” = 1 – Industria, saranno visualizzate le seguenti fasce:

- *Da 0 a 15 dipendenti;*
- *Da 16 a 50 dipendenti;*
- *Da 51 dipendenti in poi.*

### **Requisito occupazione (secondo campo)**

In base alla fascia indicata al campo precedente e al contenuto del campo “**Qualifica1 (Qualifica assicurativa)**”, il campo sarà valorizzato con la relativa tipologia.

Ad esempio, con “**Tabella Identificativo settore**” = 1 – Industria, “**Qualifica1 (Qualifica assicurativa)**” = 1 – Operaio e fascia *Da 0 a 15 dipendenti*, la tipologia automaticamente proposta sarà Operai (fino a 15 dip.)



### Qualifica

Saranno proposte le sole qualifiche associate ai precedenti campi “**Tabella Identificativo settore**”, “**Qualifica1 (Qualifica assicurativa)**” e “**Requisito occupazionale**”.

In questa sede, ovviamente, l’utente potrà modificare i suddetti canoni di ricerca agendo sui relativi pulsanti.



#### **Attenzione!!**

***Ricordiamo che, indipendentemente dal requisito occupazionale indicato nella scheda anagrafica, la busta, provvederà sempre, in base alla forza aziendale del semestre precedente proveniente da UniEMens, a ricalcolare la soglia dimensionale adeguando, se necessario, la relativa contribuzione.***


In corrispondenza del campo “**Qualifica**”, sarà attivata una nuova vista, il cui funzionamento è riportato nel paragrafo a seguire. Si segnala, inoltre, ma anche questa nuova funzionalità è stata ampiamente documentata nel paragrafo a seguire, la possibilità di filtrare le sole qualifiche “**Preferite**”.

Per “**Preferite**” si intende un elenco di codici qualifica prioritari rispetto al contenuto dell’intero archivio e potenzialmente differente azienda per azienda.

Tramite questa nuova funzione, ad esempio, l’utente potrà decidere se visualizzare solo le qualifiche utilizzate, avendo comunque la possibilità di modificare i criteri di ricerca.

## Nuova vista su Tabella qualifiche e Gestione dei “Preferiti”

In tabella qualifiche e sulla scheda anagrafica del dipendente, nella fase di ricerca di una qualifica, sarà attivata una nuova vista attivabile con F5, la seguente:

Ricerca per : Codice		<input type="checkbox"/> Maiuscole/minuscole		<input type="checkbox"/> Parola intera		F1-Help				
<input checked="" type="checkbox"/> Filtri qualifiche : Non attivi										
	Qualifica	Identificativo settore	% Tot.	% Dip.	Q. Ass.	T. Contr.	Esenz. INPS	Esenz. IN...	Codice statistico Contributivo e Codice autorizzazione	Versione
	1 Operaio	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dip.)	39,8700	9,190 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	2 Op Pt	1-7 Industria: Operai (da 16 a 50 dip.)	40,7700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	4 Impiegato	1-8 Industria: Impiegati (da 16 a 50 dip.)	39,5500	9,490 2					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	5 Imp Pt	1-8 Industria: Impiegati (da 16 a 50 dip.)	39,5500	9,490 2					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	7 Dirigente	1-5 Industria: Dirigenti (fino a 15 dip.)	36,1500	9,190 3					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	10 Viaggiatori	1-9 Industria: Viaggiatori e piazzisti (da 16 a 50 dip.)	38,3300	9,490 8					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	11 Op L 56/87 ex appr.	73-1 Apprendisti BENEFICI per un anno - Art.47 DLgs.81/15: Ex apprendisti (Fino a ...	17,4500	5,840 W			100,000	100,000		
	12 Imp L 56/87 ex appr.	73-1 Apprendisti BENEFICI per un anno - Art.47 DLgs.81/15: Ex apprendisti (Fino a ...	17,4500	5,840 R			100,000	100,000		
	13 Operaio	1-13 Industria: Operai (oltre 50 dip.)	41,0700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	14 Op Pt	1-13 Industria: Operai (oltre 50 dip.)	41,0700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
	15 Operaio	3-6 Edilizia - Industria: Operai (da 16 a 50 dip.)	43,7700	9,490 1					CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
	16 Impiegato	3-2 Edilizia - Industria: Impiegati (fino a 15 dip.)	37,6500	9,190 2					CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
	17 Dirigente	3-9 Edilizia - Industria: Dirigenti (da 16 a 50 dip.)	36,1500	9,190 3					CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
	18 Op Pt	2-1 Lapedei - Industria: Operai (fino a 15 dip.)	41,4700	9,190 1					CSC 1.02.XX e 1.11.XX CA 3H e 1J	
	19 Impiegato	2-7 Lapedei - Industria: Impiegati (da 16 a 50 dip.)	38,5500	9,490 2					CSC 1.02.XX e 1.11.XX CA 3H e 1J	
	20 Operai	1-13 Industria: Operai (oltre 50 dip.)	41,0700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
Num. qualifiche: 3213										
Conferma										Annulla

Inizialmente, il cursore sarà posizionato sul campo di ricerca sotto evidenziato in rosso:

Ricerca per : Codice

Maiuscole/minuscole

Parola intera

F1-Help

Filtri qualifiche : Non attivi

Qualifica	Identificativo settore	% Tot.	% Dip.	Q.Ass.	T.Conti.	Esenz.INPS	Esenz.IN...	Codice statistico Contributivo e Codice autorizzazione	Versione
1 Operaio	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dip.)	39,8700	9,190 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
2 Op Pt	1-7 Industria: Operai (da 16 a 50 dip.)	40,7700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
4 Impiegato	1-8 Industria: Impiegati (da 16 a 50 dip.)	38,5500	9,490 2					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
5 Imp Pt	1-8 Industria: Impiegati (da 16 a 50 dip.)	38,5500	9,490 2					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
7 Dirigente	1-5 Industria: Dirigenti (fino a 15 dip.)	36,1500	9,190 3					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
10 Viaggiatori	1-9 Industria: Viaggiatori e piazzisti (da 16 a 50 dip.)	38,3300	9,490 8					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
11 Op L 56/87 ex appr.	73-1 Apprendisti BENEFICI per un anno - Art.47 DLgs.81/15: Ex apprendisti (Fino a ...	17,4500	5,840 W			100,000	100,000		
12 Imp L 56/87 ex appr.	73-1 Apprendisti BENEFICI per un anno - Art.47 DLgs.81/15: Ex apprendisti (Fino a ...	17,4500	5,840 R			100,000	100,000		
13 Operaio	1-13 Industria: Operai (oltre 50 dip.)	41,0700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
14 Op Pt	1-13 Industria: Operai (oltre 50 dip.)	41,0700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
15 Operaio	3-6 Edilizia - Industria: Operai (da 16 a 50 dip.)	43,7700	9,490 1					CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
16 Impiegato	3-2 Edilizia - Industria: Impiegati (fino a 15 dip.)	37,6500	9,190 2					CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
17 Dirigente	3-9 Edilizia - Industria: Dirigenti (da 16 a 50 dip.)	36,1500	9,190 3					CSC 1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.03 - 1.13.04 - 1.13.05 CA...	
18 Op Pt	2-1 Lapedei - Industria: Operai (fino a 15 dip.)	41,4700	9,190 1					CSC 1.02.XX e 1.11.XX CA 3H e 1J	
19 Impiegato	2-7 Lapedei - Industria: Impiegati (da 16 a 50 dip.)	38,5500	9,490 2					CSC 1.02.XX e 1.11.XX CA 3H e 1J	
20 Operai	1-13 Industria: Operai (oltre 50 dip.)	41,0700	9,490 1					CSC 1.XXX.XX CA 1S ovvero 1.13.XX CA 3N e 1S	
Num. qualifiche: 3213									
Conferma									Annulla

Posizionandosi sulla relativa colonna, sarà possibile eseguire una ricerca per:

- Codice qualifica;
- Descrizione della qualifica;
- Identificativo settore;
- % Totale;
- % Dipendente;
- Qual. assicurativa;
- Tipo contribuzione;
- Esenzione INPS/INAIL
- CSC/CA.





Indicando un valore o una descrizione, automaticamente la procedura cercherà tale valore o descrizione nella relativa colonna, visualizzando gli elementi con le caratteristiche indicate.

Attivando i *Filtri qualifiche* sotto evidenziati:

Ricerca per : Codice	<input type="checkbox"/> Maiuscole/minuscole
	<input type="checkbox"/> Parola intera
<b>Filtri qualifiche : Non attivi</b>	
Identificativo settore	Requisito occupazionale
Qualifica assicurativa	Tipo Contribuzione

Si aprirà una sezione secondaria con all'interno i pulsanti:

- Identificativo settore;
- Requisito occupazionale;
- Qualifica assicurativa;
- Tipo contribuzione.

### **Identificativo settore**

Sarà attivata la pagina sotto riportata, nella quale sarà possibile selezionare una o più tabelle. Alla conferma della pagina, saranno visualizzate solo ed esclusivamente le qualifiche relative alle tabelle specificate.

Selezione identificativi settore

✓ ✕

Codice	Descrizione
<input type="checkbox"/> 1	Industria
<input type="checkbox"/> 2	Lapidei - Industria
<input type="checkbox"/> 3	Edilizia - Industria
<input type="checkbox"/> 4	Editoria e agenzie di stampa
<input type="checkbox"/> 5	Miniere
<input type="checkbox"/> 6	Industria armatoriale
<input type="checkbox"/> 7	Fondo Autotrasporti (Pubbl.serv.trasp.no RD.148/31)
<input type="checkbox"/> 8	Fondo Autotrasporti (Pubbl.serv.trasp. RD.148/1931)
<input type="checkbox"/> 9	Commercio - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA)
<input type="checkbox"/> 10	Commercio - Titolari non iscritti (CUAF INTERA)
<input type="checkbox"/> 11	Pubblici esercizi - Titolari iscritti (CUAF RIDOTTA)
<input type="checkbox"/> 12	Pubblici esercizi - Titolari non iscritti (CUAF INTERA)
<input type="checkbox"/> 13	Pubblici esercizi - Pasticcerie/Gelaterie - Titolari iscritti (CU...
<input type="checkbox"/> 14	Pubblici esercizi - Pasticcerie - Titolari non iscritti (CUAF I...
<input type="checkbox"/> 15	Terziario - Attività varie
<input type="checkbox"/> 16	Credito e assicurazioni
<input type="checkbox"/> 17	Professionisti e arti

Conferma Annulla

### Requisito occupazionale

Il pulsante sarà abilitato solo se specificata una sola tabella identificativo settore. Sarà attivata la pagina sotto riportata, nella quale sarà possibile selezionare uno o più livelli occupazionali. Alla conferma della pagina, saranno visualizzate solo ed esclusivamente le qualifiche relative alla tabella identificativo settore specificata ed ai relativi livelli occupazionali:

Selezione sotto settore

✓ ✕

Codice	Descrizione
<input type="checkbox"/> 1	Operai (fino a 15 dip.)
<input type="checkbox"/> 2	Impiegati (fino a 15 dip.)
<input type="checkbox"/> 3	Viaggiatori e piazzisti (fino a 15 dip.)
<input type="checkbox"/> 4	Lavoratori a domicilio (fino a 15 dip.)
<input type="checkbox"/> 5	Dirigenti (fino a 15 dip.)
<input type="checkbox"/> 6	Dirigenti 50% (fino a 15 dip.)
<input type="checkbox"/> 7	Operai (da 16 a 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 8	Impiegati (da 16 a 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 9	Viaggiatori e piazzisti (da 16 a 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 10	Lavoratori a domicilio (da 16 a 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 11	Dirigenti (da 16 a 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 12	Dirigenti 50% (da 16 a 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 13	Operai (oltre 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 14	Impiegati (oltre 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 15	Viaggiatori e piazzisti (oltre 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 16	Lavoratori a domicilio (oltre 50 dip.)
<input type="checkbox"/> 17	Dirigenti (oltre 50 dip.)

Conferma Annulla

### Qualifica assicurativa

Sarà attivata la pagina sotto riportata, nella quale sarà possibile selezionare uno o più qualifiche assicurative. Alla conferma della pagina, saranno visualizzate solo ed esclusivamente le qualifiche legate alla qualifica assicurativa specificata.

Selezione qualifica assicurativa

✓ ✕

Codice	Descrizione
<input type="checkbox"/> 1	OPERAIO
<input type="checkbox"/> 2	IMPIEGATO
<input type="checkbox"/> 3	DIRIGENTE
<input type="checkbox"/> 4	PULITORI DIP. DI PROPRIETARI D
<input type="checkbox"/> 5	APPRENDISTA
<input type="checkbox"/> 6	LAVORATORE A DOMICILIO
<input type="checkbox"/> 7	EQUIPARATO O INTERMEDIO
<input type="checkbox"/> 8	VIAGGIATORE O PIAZZISTA
<input type="checkbox"/> 9	DIRIGENTI DI AZIENDE INDUST.R.A
<input type="checkbox"/> A	ATIPICA EX INPDAI
<input type="checkbox"/> B	LAVORATORE DOMESTICO DIPENDENT
<input type="checkbox"/> C	APPRENDISTA NON PROF. MANTENUT
<input type="checkbox"/> D	APPRENDISTA NON PROF. MANTENUT
<input type="checkbox"/> E	PILOTA ( FONDO VOLO )
<input type="checkbox"/> F	PILOTA IN ADDESTRAMENTO ( PRIM
<input type="checkbox"/> G	PILOTA COLLAUDATORE
<input type="checkbox"/> H	TECNICO DI VOLO

Conferma Annulla

### Tipo contribuzione

Sarà attivata la pagina sotto riportata, nella quale sarà possibile selezionare uno o più Tipo contribuzione. Alla conferma della pagina, saranno visualizzate solo ed esclusivamente le qualifiche legate al Tipo contribuzione specificato.

Selezione tipo contribuzione

Codice	Descrizione
<input type="checkbox"/> 01	Versamento del contributo IVS per i lavoratori inviati in Pa
<input type="checkbox"/> 04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la Di...
<input type="checkbox"/> 05	Versamento del contributo Mobilita' per i lavoratori trasfer
<input type="checkbox"/> 06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (TFR), ...
<input type="checkbox"/> 07	Versamento del contributo per la Cassa Unica Assegni Fa...
<input type="checkbox"/> 08	Versamento del contributo per l'Indennita' economica di M...
<input type="checkbox"/> 09	Versamento del contributo per l'Indennita' economica di M...
<input type="checkbox"/> 10	Lavoratori non soggetti al contributo per
<input type="checkbox"/> 11	Dirigente gia' iscritto all'ex INPDAl alla data del
<input type="checkbox"/> 12	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa Unica A...
<input type="checkbox"/> 13	Lavoratori per i quali non e' dovuto congiuntamente il contr
<input type="checkbox"/> 14	Dirigente gia' iscritto all'ex INPDAl alla data del
<input type="checkbox"/> 15	Lavoratori assunti con contratto di formazione,
<input type="checkbox"/> 16	Lavoratori non iscritti al Fondo di previdenza per il person
<input type="checkbox"/> 17	Impiegati e quadri assunti a tempo determinato da coopera...
<input type="checkbox"/> 18	Lavoratori frontalieri svizzeri occupati in Italia per i qua
<input type="checkbox"/> 19	Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex

Conferma Annulla

E' possibile utilizzare contemporaneamente tutti i suddetti pulsanti allo scopo di filtrare ulteriormente le qualifiche ricercate.

Solo sulla **scheda anagrafica dipendente**, in corrispondenza del campo “Qualifica”, premendo il tasto funzione *F5 – Lista per codice*, sarà possibile etichettare le qualifiche come “Preferite”, cliccando con il tasto destro del mouse e selezionando l'apposita voce:

Preferite	Qualifica	Identificativo settore	% Tot.	% Dip.	Q.Ass.	T.Contr.	Esenz.INPS	Esenz.IN...	Codice statistico Contributivo e Codice autorizzazione	Versione
★	1 Operaio	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1					CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
★	107 Operaio	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1					CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
★	108 Op.Pt	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1					CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
★	1206 Operaio	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1	82		50,000		CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
★	1206 Operaio part time	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1	82		50,000		CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
★	1506 Lav. intermittente	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1	G0				CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
	1512 Lav. intermittente	1-1 Industria: Operai (fino a 15 dp.)	39,8700	9,190 1	G0				CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
	151		39,8700	9,190 1	H0				CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
	152		39,8700	9,190 1	H0				CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	
	250		39,8700	9,190 1	82		50,000		CSC 1.XXXXX CA 1S ovvero 1.13XXX CA 3N e 1S	

Num. qualifiche: 10 Conferma Annulla

Oppure tramite l'apposito pulsante Preferite:

Ricerca per : Codice ☐ Maiuscole/minuscole ☐ Parola intera F1-Help

☒ Visualizza tutte le qualifiche ☐ Visualizza le qualifiche preferite


Filtri qualifiche : Attivi

Identificativo settore 1  Requisito occupazionale 1




Qualifica assicurativa  Tipo Contribuzione

**Preferite**

Preferite ☐ Qualifica ☐ Identificativo settore ☐ % Tot. ☐ % Dip. ☐ Q.Ass. ☐ T.Cont. ☐ Esenz.INPS ☐ Esenz.IN... ☐ Codice statistico Contributivo e Codice autorizzazione ☐ Versione ☐

Indicata la qualifica tra le “Preferite” sarà apposto il simbolo  e di conseguenza, tramite apposite funzioni, sarà possibile:

- Ordinare le qualifiche per “Preferite”. In questo modo le prime qualifiche nella lista saranno, appunto, le qualifiche “Preferite”;

P...	Cod...	Descrizione	Tipo	H/G	+/-	Sett.app.	Personalizzazione	Cod.DM10	Raggr.	Descr.raggruppamento	Versione
	150	Premio ad Personam	S	M	+	1				...	
	154	Premio	S	M	+	1				...	
	1148	Benefit Premio Risultato Fig.	S	M	+	1	FRIPRE	24	4	...	
	47	Premi Assicurativi Art.48	S	M	+	1	PREASS	19		ONERI DEDUCIBILI/DETR...	
	151	Premio una Tantum	S	M	+	1				...	
	152	Premio di Produzione (13%)	S	M	+	1				...	
	153	Premio Presenza	S	M	+	1				...	
	158	Aum. Premio Prod. CCL	S	M	+	1				...	

- Visualizzare solo le qualifiche “Preferite”, tramite i campi alternativi sotto evidenziati, presenti sempre all’interno della nuova vista:

Ricerca per : Codice ☐ Maiuscole/minuscole ☐ Parola intera

☒ Visualizza tutte le qualifiche ☐ Visualizza le qualifiche preferite

Filtri qualifiche : Attivi

Sempre con il tasto destro del mouse, sarà possibile rimuovere le qualifiche dalla lista delle “Preferite” oppure importare da una diversa azienda la lista delle qualifiche “Preferite”.

Da quanto sopra, appare chiaro che le qualifiche “Preferite” sono organizzate a livello aziendale. Di conseguenza, ogni azienda all’interno dello studio, può avere un elenco di qualifiche “Preferite” diverse da quello delle alle altre aziende.



### **Attenzione!!**

**Si ritiene l’implementazione di cui sopra, soprattutto la funzione di ricerca delle qualifiche “Preferite”, molto importante, poiché permette di eseguire, a priori, una scrematura delle qualifiche utilizzate rispetto alle numerosissime qualifiche presenti in archivio, facilitando e velocizzando la fase di ricerca.**



In questa fase, inoltre, ci sembra utile ricordare la presenza dei lavori di seguito riportati:

### **Azzeramento qualifiche non utilizzate**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Programmi di utilità

#### **Azzeramento qualifiche non utilizzate**

Tramite questo lavoro viene eseguita la cancellazione fisica delle qualifiche non utilizzate in modo da sfoltire i dati presenti in tabella qualifiche, mantenendo solo quelle utilizzate.

In pratica, selezionando gli anni ovvero l'anno di calcolo, saranno lette le schede anagrafiche dipendente di tutte le aziende presenti, allo scopo di verificare i codici qualifica utilizzati. Tali codici utilizzati saranno mantenuti in archivio, mentre tutti gli altri codici saranno cancellati.

Le qualifiche cancellate, saranno comunque copiate in un archivio di comodo, in qualunque momento ripristinabile dall'utente, posto all'interno del lavoro di Aggiornamento tabelle qualifiche e denominato Backup del Giorno/Mese/Anno – Codici qualifica cancellati.

### **Stampe qualifiche utilizzate**

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù:

Tabelle

Tabelle paghe

Stampe

Qualifiche

#### **Qualifiche utilizzate**

Tramite questo lavoro viene eseguita una stampa delle sole qualifiche utilizzate a livello di studio, considerando le sole qualifiche presenti nella scheda anagrafica dei soli dipendenti in forza per l'anno selezionato.

## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

### Busta paga


#### Contributo contrattuale edile

Nel calcolo della busta paga è stato introdotto una nuova funzionalità che permetterà di riportare in automatico la causale del contributo contrattuale edile.

Per attivare tale automatismo è necessario, nell'anagrafica del dipendente, sezione TFR/Fondi pensione, selezionare il contributo contrattuale tramite il campo **"Inquadramento contributivo"**. Sulla base di tale scelta la procedura riporterà in busta paga l'apposita causale oraria o mensile, in base alla qualifica selezionata.

Le causali con il contributo contrattuale precedentemente indicate manualmente nell'anagrafica, nel contratto, nella tabella cassa edile ecc. saranno sostituite con la nuova causale automatizzata.

Nel caso in cui nel campo **"Fondo pensione"** sotto evidenziato in rosso viene indicato un fondo pensione diverso da quelli contrattuali edili, ai fini della compilazione del CUD è necessario compilare i dati contenuti nella finestra sotto evidenziata in verde.



The screenshot shows a software interface for pension funds. The main form is titled "Fondi pensione". It contains several fields: "Fondo" (with a red box around it, showing value 46), "Data iscrizione" (30/09/2023), "Tipo fondo per CUD" (checkbox), "Codice dipendente", "1^ occupazione" (checkbox), "Vecchio iscritto" (checkbox), "Contributi versati nel '99", and "Contributo minimo annuo" (checkbox). Below these is a section titled "Contributo contrattuale edile" containing "Inquadramento Contributivo" (value 9) and a "Dati per CU" button. A sub-form titled "Dati per CU" is shown below, with a green border. It contains "Fondo contrattuale edile" (value 3), "Data iscrizione" (31/01/2023), and "Tipo fondo per CUD" (checkbox). The sub-form has "OK" and "Annulla" buttons.



## Rilevazione costi e salari

### Rilevazione unica PAG e SUB

Ricordiamo la presenza della casella “**Rilevaz. unica PAG e SUB**” presente nella pagina delle opzioni e abilitata solo se si opta per la stampa.

Dal presente upd, se selezionata, tramite l’apposito pulsante inserito accanto, sarà possibile selezionare la Posizione INPS della rilevazione salari del secondo modulo per il quale si vuole produrre un’unica rilevazione complessiva;

## Posizione INPS

Allo scopo di assegnare le tabelle contributive per singola posizione INPS, sono stati inseriti i campi di seguito riportati, valorizzabili a discrezionalità da parte dell’utente:

### Identificativo settore

Identifica il settore contributivo cui fa riferimento la matricola indicata nella posizione INPS. Va specificata la tabella prevalente rispetto a quelle utilizzate per tutti i dipendenti associati alla stessa posizione INPS.

E’ possibile inserire la tabella tramite la presenza dei seguenti tasti funzione:

- F5 – Lista per codice. Sarà eseguita una vista sulla tabella identificativo settore;
- F4 – Lista per settore di appartenenza. Sarà eseguita una vista su tabella identificativo settore filtrando le sole tabelle con settore di appartenenza uguale al settore di appartenenza del contratto specificato nei Parametri azienda;
- F3 – Lista per CSC/CA aziendale. Sarà eseguita una vista sulla tabella identificativo settore filtrando le sole tabelle con uguale CSC/CA rispetto al CSC/CA presente all’interno della posizione INPS.

### Requisito occupazione

In base alla tabella Identificativo settore precedentemente indicata saranno visualizzate le relative fasce contributive in base al requisito occupazione.

Ad esempio, con “**Tabella Identificativo settore**” = 1 – Industria, saranno visualizzate le seguenti fasce:

- *Da 0 a 15 dipendenti;*
- *Da 16 a 50 dipendenti;*
- *Da 51 dipendenti in poi.*

Solo in immissione di un nuovo dipendente, se compilati i suddetti campi, saranno



automaticamente riportati in corrispondenza degli omonimi campi presenti nella relativa scheda anagrafica;

### **Tabella identificativo settore**

Con il presente upd è stata ripassata la tabella in oggetto. Di seguito le modifiche apportate:

- Indicata la dicitura **\*NON PIU' IN VIGORE\*** in tutti i livelli che fanno riferimento ai lavoratori assunti come apprendisti professionalizzanti, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione. Per tali lavoratori, decorso il periodo agevolato di 18 mesi (articolo 25, comma 9, della legge n. 223/91), cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell'apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato;
- Indicata la dicitura **\*NON PIU' IN VIGORE\*** in tutti i livelli che fanno riferimento ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità L.223/91. La Riforma Fornero (Legge 92/2012), infatti, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità.

**GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.70 Upd. 16.2023**

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Aggiornamento tabelle.

**Aggiornamento tabella cassa edile**

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella cassa edile	<p><b>Inserite le seguenti tabelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - TORINO</li> <li>• 2 - VERBANIA</li> <li>• 8 - IMPERIA</li> <li>• 12 - NAPOLI IND.</li> <li>• 15 - CREMONA</li> <li>• 17 - BRESCIA</li> <li>• 18 - TREVISO CEIV</li> <li>• 19 - MESSINA</li> <li>• 21 - SALERNO</li> <li>• 28 - PAODVA CEIV</li> <li>• 29 - EDILCASSA PUGLIA-LECCE IND.COOP.ART</li> <li>• 30 - ASTI</li> <li>• 31 - GENOVA</li> <li>• 32 - ALESSANDRIA</li> <li>• 33 - GROSSETO</li> <li>• 34 - CUNEO</li> <li>• 35 - MACERATA</li> <li>• 44 - ASCOLI PICENO</li> <li>• 45 - EDILCASSA PUGLIA TARANTO IND.COOP.ART</li> <li>• 48 - FIRENZE</li> <li>• 50 - VITERBO</li> <li>• 58 - ROMA</li> <li>• 61 - CASERTA</li> <li>• 70 - EDILCASSA PUGLIA FOGGLIA IND.COOP.ART</li> <li>• 72 - BARI IND.COOP.ART</li> <li>• 73 - EDILCASSA PUGLIA BARI IND.COOP.ART</li> <li>• 75 - EDILCASSA PUGLIA BRINDISI IND.COOP.ART</li> <li>• 77 - MATERA</li> <li>• 79 - CATANZARO/VIBO CROTONE IND</li> <li>• 84 - AGRIGENTO</li> </ul>

- **87 - CATANIA**
- **100 - ACQUILA**
- **101 - COSENZA**
- **110 - VENEZIA**
- **111 - BOLOGNA**
- **113 - REGGIO EMILIA**
- **201 - TERNI**
- **203 - BIELLA ARTIGIANO**
- **204 - BENEVENTO**
- **208 - CHIETI**
- **211 - CEDAM ANCONA MACERATA**
- **212 - CEDAM ASCOLI PICENO**
- **213 - CEDAM PESARO URBINO**
- **214 - BOLZANO**
- **215 - ROVIGO CEIV**
- **217 - PISA**
- **220 - GORIZIA**
- **221 - AREZZO**
- **222 - PARMA IND.**
- **223 - PAVIA**
- **226 - RAVENNA IND.**
- **228 - FCR FORLI'-CESENA**
- **229 - CUNEO ARTIGIANI**
- **233 - CEDAIER FORLI'-CESENA**
- **234 - CEDAIER PIACENZA**
- **235 - CEDAIER RIMINI**
- **236 - FCR RIMINI**
- **237 - PESCARA**
- **244 - SAVONA**
- **248 - NOVARA**
- **252 - BOLOGNA CECE**
- **253 - PORDENONE**
- **254 - BOLOGNA CALEC**
- **256 - TRIESTE**
- **257 - BRESCIA IMP.**
- **263 - CERT TOSCANA IND.ART.**
- **267 - EDILCASSA BERGAMO**
- **269 - EDILCASSA MOLISE**
- **294 - BOLZANO ARTIGIANO**
- **296 - BIELLA INDUSTRIA**
- **299 - PARMA ART.PMI**
- **300 - PARMA CONFIMI CONFAPI**
- **301 - RAVENNA**
- **310 - NAPOLI ART.**
- **312 - VITERBO ART.**
- **320 - IMPERIA IMP.**

- **322 - BERGAMO IMP.**
- **327 - UDINE CONFAMI**
- **328 - FORLI'-CESENA COOP.**

### Aggiornamento codici tabella cassa edile

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella codici cassa edile	Inserito il codice CN00 – Altra cassa Cuneo.

Il lavoro di aggiornamento tabelle è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***

**GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.70 Upd. 16.2023**

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

3. Adeguamento archivi;
4. Aggiornamento tabelle.

**Aggiornamento tabelle SUB**

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella Causali	<b>Inserite le seguenti causali:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>410 – Eccedenza imponibile sportivi;</b></li><li>• <b>411 – Rit. ecc. imponib. Sportivi.</b></li></ul>

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***

## Riforma Sportivi

Il D.Lgs. 29 Agosto 2023, n.120, apporta disposizioni integrative e correttive alla riforma dello sport, anche con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari. Il nuovo decreto legislativo interviene sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, attuativi della riforma dello sport.

Sulla base di tale disposizione correttiva sia da un punto di vista fiscale sia contributivo, siamo in attesa della pubblicazione delle circolari esplicative ed attuative riguardanti gli adempimenti contributivi. A tal proposito l'Inps stabilirà le modalità ed i termini per la regolarizzazione contributiva riguardante il nuovo periodo contributivo dall'01/07/2023 stabilendo i criteri di esposizione delle nuove tipologie contributive anche ai fini della compilazione dell'Uniemens. Per cui si consiglia di attendere la circolare dell'Inps per gli adempimenti contributivi del nuovo periodo.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Il D.Lgs, apporta disposizioni integrative e correttive alla riforma dello sport, anche con riguardo alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari. Il nuovo decreto legislativo interviene sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, attuativi della riforma dello sport.

Sulla base di tale disposizione correttiva sia da un punto di vista fiscale sia contributivo, siamo in attesa della pubblicazione delle circolari esplicative ed attuative riguardanti gli adempimenti contributivi. A tal proposito l'INPS stabilirà le modalità ed i termini per la regolarizzazione contributiva riguardante il nuovo periodo contributivo dall'01/07/2023 stabilendo i criteri di esposizione delle nuove tipologie contributive anche ai fini della compilazione dell'UniEMens. Per cui si consiglia di attendere tali circolare per gli adempimenti contributivi del nuovo periodo.

Per quanto riguarda invece l'aspetto fiscale, sulla base delle ultime integrazioni previste nella riforma degli sportivi, nel conguaglio fiscale dei collaboratori sono state introdotte delle verifiche sul limite annuale di esenzione fiscale previsti per i due periodi reddituali. Inoltre in concomitanza, sono state inserite due nuove causali con personalizzazione "ECCRED – Imponibile eccedenza redditi diversi" e "RITECC – ritenuta eccedenza redditi diversi" tramite le quali sarà possibile versare l'eventuale differenza calcolata sui compensi percepiti come redditi diversi (ex art. 67 comma 1 lett. m).



## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

### Rilevazione costi e salari

#### Rilevazione unica PAG e SUB

Ricordiamo la presenza della casella “**Rilevaz. unica PAG e SUB**” presente nella pagina delle opzioni e abilitata solo se si opta per la stampa.

Dal presente upd, se selezionata, tramite l’apposito pulsante inserito accanto, sarà possibile selezionare la Posizione INPS della rilevazione salari del secondo modulo per il quale si vuole produrre un’unica rilevazione complessiva;

### Esportazione foglio di calcolo

Utilizzando il formato SUBBUESP, in determinate condizioni, il collaboratore veniva saltato generando un’anomala scrittura all’interno del file EXCEL;

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi.

## Versione 4.20.2 Allegato al documento tecnico UniEMens

Allineata la procedura a quanto in oggetto.

## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

**UniEMems  
ListaPosPa (ex  
INPDAP DMA)**

All'interno dei parametri azienda del modulo Denuncia Mensile Analitica (DMA) è stata inserita la casella “**Riduzione aliquota IVS su Uniemens ex INPDAP (DMA)**”.

Selezionando la casella, l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore sarà riportato nella denuncia UniEMems ListaPosPa (ex INPDAP DMA).

Non selezionando la casella, l'esonero sarà riportato nella denuncia UniEMems PosContributiva.

## TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 che ci risultano non ancora operative:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
<b>Riordino ammortizzatori sociali - Contratti di solidarietà</b> Modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l'80% al posto dell'attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell'orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
<b>Riordino ammortizzatori sociali - Settore pesca</b> Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla CISOA prevista per gli operai agricoli.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
<b>Contributo assunzioni lavoratori percettori di CIGS</b> Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato tali lavoratori, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo. Il predetto contributo può essere erogato al massimo per 12 mesi	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.

## TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità normative previste per il 2023 ad oggi conosciute:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
<b>Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)</b>		
<b><u>Taglio cuneo fiscale</u></b> Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: - 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; - 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.	Si	Gestito con upd 01.44.00 -3/2023 (vedi relative note).
<b><u>Taglio cuneo fiscale</u></b> E' stata prevista la detassazione al 5% delle somme erogate quali premi di produttività nell'anno 2023 e delle mance percepite dai lavoratori dipendenti appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive.	Si	Gestito con upd 01.43.93 -2/2023 (vedi relative note).
<b><u>Esonero contributivo assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</u></b> Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.  Il beneficio, alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
<b><u>Esonero contributivo assunzione under 36</u></b> Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a	Si	Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito

<p>tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>		<p>con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><b><u>Esonero contributivo assunzione donne</u></b></p> <p>Il comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	<p>Si</p>	<p>Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><b><u>Congedo parentale</u></b></p> <p>Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Si</p>	<p>Gestito con upd 01.44.40 (vedi relative note).</p>
<p><b>D.L. Milleproroghe – D.L. n. 198 del 29/12/2022</b></p>		
<p><b><u>La riforma del lavoro sportivo</u></b></p> <p>Subisce la proroga al 1° luglio 2023 della maggior parte delle novità e adempimenti la cui entrata in</p>	<p>Si</p>	<p>In ogni caso siamo in attesa della circolare esplicativa dell'Ade che</p>



vigore era prevista al 1° gennaio 2023, compreso il regime agevolato per i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR.		chiarisca l'ambito di applicazione della franchigia di esenzione fiscale e la modalità di calcolo della stessa rispetto alle detrazioni fiscali di lavoro dipendente.
<b>Fondi di solidarietà bilaterale</b> Subisce la proroga al 1° luglio 2023, l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche territoriali intersettoriali e alternativi, relativamente ai termini di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (inclusione tra i destinatari delle tutele, anche i datori di lavoro con anche 1 solo dipendente).  Di seguito l'elenco dei fondi interessati:		
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo SOLIMARE	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali;	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.

## CONTENUTI PROSSIMI RILASCI

Di seguito i principali contenuti normativi dei prossimi upd, la cui data di rilascio è prevista, orientativamente, entro:

Seconda metà di Novembre 2023			
Riferimento	Argomento	Note	Cosa sarà rilasciato
	Prima parte lavori di fine anno		<ul style="list-style-type: none"><li>• Calcolo Acconto/Saldo Imposta sostitutiva</li><li>• Revisione Tredicesima mensilità</li></ul>